

CANTINA DI MONTEFIASCONI

Soc.Coop.Agricola

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI SOSTA CAMPER

Articolo 1 – Ubicazione area

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata di sosta temporanea, in seguito citata come "Area sosta camper" sita in Montefiascone via Grilli, 2.
2. L'area è costituita da n. 22 piazzole e dotata di illuminazione pubblica, colonnine per l'erogazione di energia elettrica, impianto per lo scarico delle acque grigie e nere, di erogazione acqua potabile. È garantito il servizio di ricevimento e accettazione per almeno 8 ore su 24. E' presente videosorveglianza delle aree comuni
3. La sosta è consentita solo sulle piazzole all'uopo destinate. Sono fatte salve eventuali deroghe debitamente autorizzate, per particolari esigenze, raduni, manifestazioni o altri eventi e/o giornate e/o periodi particolari, in tali occasioni potranno essere utilizzati anche spazi limitrofi dell'area camper stessa.
4. L'area di sosta non è custodita, la Direzione, non risponde di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area.
5. La Direzione può dotare l'area camper di impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i.

Articolo 2 – Accesso nell'area e durata della sosta.

1. La sosta all'interno dell'area camper è permessa agli autocaravan, ed ai caravan, così come definiti dalla legge; per "sosta" si intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada;
2. L'accesso all'area camper è vietato ad ogni altra categoria di veicoli ed a mezzi in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori. Non sono ammessi roulotte, tende o simili.
3. E' consentito l'accesso dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso e degli Organi di Controllo.
4. Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati, abusivamente entrati all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario.
5. L'accesso all'area è comunque garantita anche ai mezzi di cui all'art. 2 che vogliano effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.
6. L'accesso all'area di sosta ed ai servizi è subordinata al pagamento delle somme dovute in ragione delle tariffe i cui importi sono stabiliti con deliberazione della Direzione. Le tariffe per l'accesso e la sosta sono esposte al pubblico.

Articolo 3 – Modalità accesso all'area e durata della sosta

1. Prima di accedere all'area camper, l'utente deve registrarsi presso il punto vendita della cantina e pagare l'importo dovuto in ragione della durata della sosta e/o dei servizi richiesti.
2. L'accesso è consentito durante l'orario di apertura del negozio per una permanenza massima di 72 (settantadue) ore consecutive.
3. L'accesso è consentito durante l'orario di apertura del negozio per il solo carico e scarico per un tempo massimo di 1 (un) ora.

Articolo 4 – Durata della sosta

1. La sosta all'interno dell'area è permessa per un periodo massimo di 72 ore consecutive nel rispetto di quanto previsto dall'art.2 comma 4 della L.R. n. 18/2008 e ss.mm.ii.; l'accertato superamento di tale periodo è sanzionato ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.

Articolo 5 – Divieti, obblighi ed attività consentite

All'interno dell'Area Camper è **vietato**:

1. occupare lo spazio oltre la delimitazione dell'area di sosta assegnata.
2. sostare in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli, sostare in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.
3. lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
4. l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà della Cantina
5. il gioco con palloni od oggetti da lancio;
6. lasciare cani privi di guinzaglio;
7. il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi;
8. il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli autorizzati;
9. la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso;
10. l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area ad eccezione di quello predisposto dalla direzione, fatta eccezione nei giorni di vento. Inoltre il barbecue deve essere costantemente vigilato.
11. utilizzare fuori dai camper televisori, radio od altri diffusori sonori, come pure tenere accese dette apparecchiature all'interno del veicolo a volume eccessivo creando disturbo, specie nelle ore serali/notturne.
12. lasciare animali incustoditi all'interno del camper in modo da metterne a rischio l'incolumità, l'eventuale abbandono di animali in condizioni tali da potersi qualificare come maltrattamento sarà segnalato alle Autorità per gli interventi di loro competenza. I proprietari risponderanno personalmente di eventuali danni arrecati a persone o cose.
13. danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti nell'area camper.
14. modificare/alterare/danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti nei posteggi e nelle aree di uso comune.

È consentito:

1. Durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori del parcheggio, un'occupazione di spazi eccedenti rispetto alla piazzola di sosta assegnata o danno alla pavimentazione della piazzola stessa.
2. procedere all'approvvigionamento dell'acqua e allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto secondo le modalità individuate dal gestore.
3. prelevare acqua potabile dall'apposita presa presente presso il punto carico/scarico all'interno dell'area, mediante tubazioni idonee all'adduzione, e convogliarla negli appositi serbatoi dei veicoli purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.
4. utilizzare l'acqua potabile per soli scopi igienico-sanitari ed alimentari.
5. nei veicoli parcheggiati nell'area possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovrannumero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione.

Obblighi:

1. gli utenti devono provvedere alla pulizia della piazzola occupata, dell'area di carico/scarico delle acque grigie e nere nonché del blocco servizi in ragione del loro uso;
2. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Lo scarico delle acque nere deve avvenire tramite gli appositi contenitori o direttamente col mezzo, esclusivamente nella piazzola appositamente adibita, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare, grigie e nere su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. o eventuali violazioni previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
5. I minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati.
6. I possessori di animali da compagnia, (cani, gatti, ecc.), hanno l'obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni dei propri animali come stabilito dalla normativa vigente in materia. Nell'area camper e nell'area adiacente l'area camper è sempre obbligatorio condurre i cani al guinzaglio.
7. Il corretto uso dell'allaccio elettrico messo a disposizione nelle piazzole è soggetto all'esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti e prese a norma di legge, così da evitare ogni pericolo per persone e cose.
8. È severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello

consentito, nelle forme nei modi e nei luoghi previsti dal presente regolamento.

9. In caso di danneggiamento di beni di proprietà della Cantina, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.
10. Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate da Autorità competenti, i conducenti dei mezzi in sosta dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa dalla Cantina, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.

Articolo 6- Sanzioni

1. Con la registrazione di accesso e con il parcheggio del mezzo, l'utente dell'area di sosta accetta integralmente le disposizioni del presente Regolamento e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.
2. Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente Regolamento, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.
3. La violazione del presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, può comportare l'immediato allontanamento dall'area di sosta.
4. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti e nelle altre disposizioni richiamate, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
5. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, di competenza del Comune tramite i propri agenti ed ufficiali di Polizia Locale, è disciplinata dalla L. 24 Novembre 1981 n°. 689.

Articolo 7 - Tariffe

1. La Direzione della Cantina determina le tariffe per l'accesso all'Area Camper nonché per la sola operazione di carico acqua potabile e scarico acque grigie e nere;

Articolo 8 – Richiami normativi e norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

**CON L'INGRESSO E LA SOSTA NELL'AREA SI RITIENE ACCETTATO
IL SEGUENTE REGOLAMENTO**